



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e DGR. n. 1324 del 23.07.2013

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

il Prof. Filippo de Rossi nato a Napoli il 11/07/1955, il quale interviene al presente atto nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, avente sede legale alla Piazza Guerrazzi n. 1, Benevento, ove domicilia per la carica, P. IVA 01114010620, d'ora in poi denominata Università,

e

SOGGETTO OSPITANTE

codice fiscale, (denominazione)
con sede legale in, rappresentato/a dal Sig.,
nato ail .../.../.....in qualità di
L'azienda è seguita dallo studio nella persona di

Premesso che

il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 1324 del 23 luglio 2013, a promuovere tirocini in Veneto per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 del medesimo all. "A" in relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio,

il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. n. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- c) di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, non ha effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettiv.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. la convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini presso una sede di lavoro del soggetto ospitante ubicata in Veneto;
2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 2 – disposizioni generali

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 12 comma 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 1324 del 23.07.2013;
3. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
4. Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall'art. 10 dell'all. A della DGR 1324 del 23.07.2013;
5. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione così come previsto all'art. 14 della DGR 1324 del 23.07.2013, salvo deroghe espressamente previste;
6. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 5 dell'allegato A alla DGR 1324 del 23.07.2013;
7. Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso il medesimo soggetto ospitante così come previsto dall'art. 8 dell'all. A alla DGR 1324 del 23.07.2013, salvo deroghe espressamente previste.

Art. 3 – Disposizioni attuative del tirocinio

1. Il progetto formativo, congiuntamente definito, viene sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
2. Le dovute comunicazioni di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, sono assicurate per via telematica su CO Veneto da (soggetto promotore o soggetto ospitante);
3. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa INAIL sono sostenuti da (soggetto promotore, soggetto ospitante, soggetto terzo);
4. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa responsabilità civile sono sostenuti da (soggetto promotore, soggetto ospitante, soggetto terzo);
5. L'indennità di partecipazione al tirocinio è corrisposta da (soggetto promotore, soggetto ospitante, altro soggetto).

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore si impegna a
 - a) Adempiere agli obblighi di comunicazione del progetto formativo mediante invio telematico di cui all'art. 16, comma 2 della all. A DGR 1324 del 23.07.2013;
 - b) Indicare nel progetto formativo un referente o tutor didattico-organizzativo;
 - c) Rilasciare al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite dal tirocinante in collaborazione con il soggetto ospitante.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a
 - a) rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
 - b) individuare un tutor aziendale in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
 - c) Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
 - d) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
 - e) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato "A" alla DGR 1324/2013;
 - f) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
 - g) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione. In caso di missione all'Estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
 - h) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
 - i) collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 15 dell'all. A alla DGR 1324/2013;
 - j) comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
 - k) proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio almeno n.gg. prima del termine previsto.

Art. 6 - Durata della convenzione

1. la presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino a e comunque per il massimo di 12 mesi;
2. la stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe

(luogo), (data)

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)